

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2782

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Misure di integrazione sociale e strumenti di partecipazione dei cittadini stranieri

Presentata il 3 febbraio 2026

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente proposta di legge, recante misure di integrazione sociale e strumenti di partecipazione dei cittadini stranieri, si inserisce nel quadro delle competenze attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) dall'articolo 99 della Costituzione e dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936, con particolare riferimento alle funzioni consultive e di raccordo tra istituzioni, parti sociali e società civile.

La presente proposta di legge trae fondamento dall'esperienza pluridecennale del CNEL e, in particolare, dall'attività svolta dall'Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione degli stranieri, istituito presso il Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condi-

zione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ferme restando le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale attività si colloca nel solco dei principi di eguaglianza sostanziale, di coesione sociale e di democrazia partecipativa, contribuendo a consolidare una visione dell'Italia come società plurale, fondata sul riconoscimento e sulla valorizzazione delle diversità culturali e sociali che costituiscono per essa un fattore di crescita e di sviluppo.

Nel corso degli ultimi decenni il CNEL ha svolto un ruolo di primo piano nell'analisi, nella promozione e nel coordinamento delle politiche di integrazione e di inclusione sociale degli stranieri residenti in Italia. L'attenzione inizialmente rivolta all'emigrazione italiana si è progressiva-

mente ampliata, a partire dagli anni Novanta del passato secolo, all'approfondimento dei fenomeni migratori in entrata e alle loro conseguenze sociali, economiche e culturali.

Il citato Organismo nazionale di coordinamento, quale articolazione permanente del CNEL, rappresenta oggi uno strumento essenziale per la promozione del dialogo sociale e della partecipazione e per il monitoraggio delle politiche pubbliche in materia di integrazione, in una prospettiva di collaborazione tra le istituzioni, le parti sociali e le associazioni rappresentative delle comunità straniere nel territorio nazionale.

Particolare rilievo assume, nel quadro delle attività del CNEL, il tema della partecipazione civica dei migranti, affrontato trasversalmente in numerosi studi, ricerche e iniziative di consultazione. Tra queste, si ricordano le indagini dedicate all'informazione interculturale e alla « stampa migrante », che hanno evidenziato la diffusione di mezzi di comunicazione e di progetti editoriali multilingui capaci di favorire l'accesso ai diritti, il mantenimento dei legami culturali e la rappresentazione pubblica delle comunità straniere. Tali studi, confluiti nei lavori del CNEL e del citato Organismo nazionale di coordinamento, hanno posto in luce la responsabilità delle istituzioni nel promuovere una comunicazione pluralista e strumenti di partecipazione informata.

Ulteriori approfondimenti hanno riguardato la dimensione familiare dei processi migratori, evidenziata dai rapporti del suddetto Organismo nazionale di coordinamento come elemento centrale dell'inserimento sociale, culturale e lavorativo. La famiglia, intesa come soggetto collettivo e rete di sostegno, costituisce infatti un fattore determinante per la stabilità dei progetti migratori e per la coesione delle comunità di appartenenza. Le politiche di integrazione devono, pertanto, riconoscerne il ruolo, promuovendo interventi coordinati nei settori del lavoro, dell'istruzione, della salute e dell'abitazione.

Il CNEL ha inoltre svolto un'importante attività di analisi comparata delle politiche territoriali, mediante la redazione perio-

dica degli « Indici di integrazione degli immigrati in Italia » (l'ultimo dei quali è il VII rapporto su « Il potenziale di integrazione nei territori italiani. Analisi dell'occupazione e della criminalità per collettività »), che valutano le capacità dei diversi territori italiani di favorire l'inclusione sociale e la partecipazione degli stranieri. Le rilevazioni, basate su indicatori relativi all'occupazione, alla regolarità lavorativa, alle condizioni abitative e familiari, hanno permesso di individuare buone pratiche e aree di intervento prioritario.

Di particolare significato è stato anche il contributo del CNEL nell'ambito dell'Unione europea, come dimostrato dalla conferenza del 2003 su « Le politiche dell'U.E. per l'immigrazione: diritti fondamentali, integrazione sociale, cooperazione allo sviluppo », dedicata alle politiche dell'Unione europea in materia di immigrazione, che ha costituito un momento di confronto tra le istituzioni nazionali e dell'Unione, le parti sociali, le associazioni di volontariato e le associazioni rappresentative delle comunità di immigrati. In tale occasione furono approfonditi temi tuttora centrali, come il completamento del quadro giuridico europeo sull'immigrazione e sull'asilo, il legame tra politiche migratorie e cooperazione allo sviluppo e il metodo aperto di coordinamento nelle politiche di integrazione.

In tempi più recenti, il citato Organismo nazionale di coordinamento ha esteso il proprio campo d'azione alla programmazione degli ingressi lavorativi e, mediante il documento « Fonti e metodi per la programmazione degli ingressi dei lavoratori immigrati », presentato nel maggio 2025, ha proposto un modello di gestione fondato sul collegamento tra la domanda di lavoro e i flussi migratori, valorizzando la partecipazione delle parti sociali. Tali attività si sono affiancate a ricerche settoriali, come quelle sul lavoro migrante nel comparto agroalimentare, che hanno messo in evidenza il contributo strutturale della componente straniera al sistema produttivo nazionale.

Il rapporto « Cittadini stranieri in Italia », pubblicato nel 2024 in collaborazione

con la Fondazione per le iniziative e lo studio sulla multietnicità (ISMU), rappresenta il più recente contributo analitico del CNEL e del suddetto Organismo nazionale di coordinamento. Il documento, fondato su dati aggiornati, restituisce un quadro completo della presenza straniera in Italia nei suoi aspetti demografici, familiari, lavorativi e abitativi, enucleando i fattori utili per individuare e programmare i percorsi di integrazione e di partecipazione. Esso costituisce un valido riferimento empirico per la predisposizione della presente proposta di legge, che ne accoglie le raccomandazioni in materia di gestione multilivello e strumenti di inclusione.

Con il provvedimento del Presidente del CNEL prot. n. 2821 del 14 dicembre 2023, adottato a seguito dell'insediamento della XI Consiliatura, l'Organismo nazionale di coordinamento è stato ricostituito in conformità all'articolo 56 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Tale atto ha consentito di dare piena attuazione a quanto previsto dal citato testo unico sull'immigrazione, riattivando pienamente la funzione di raccordo tra livelli istituzionali e di predisporre gli strumenti necessari per un'efficace partecipazione delle comunità straniere ai processi decisionali.

Il contesto attuale evidenzia, come richiamato nel citato rapporto « Cittadini stranieri in Italia », la necessità di un aggiornamento organico della disciplina vigente, al fine di superare la frammentazione normativa e garantire la piena accessibilità dei percorsi di integrazione. L'immigrazione rappresenta ormai un elemento strutturale della società e della demografia italiana e richiede strumenti adeguati a favorire non solo l'accoglienza, ma una partecipazione stabile e consapevole degli stranieri residenti alla vita pubblica, in coerenza con i principi di eguaglianza e di inclusione sanciti dalla Costituzione e dalla normativa dell'Unione europea.

La presente proposta di legge, composta da tre articoli, ha pertanto lo scopo di rafforzare il ruolo del CNEL e dell'Organismo nazionale di coordinamento come centri di coordinamento nazionale delle

politiche di integrazione, delineando un sistema di gestione articolato su tre livelli – nazionale, regionale e locale – volto a promuovere una società inclusiva e coesa.

L'articolo 1 modifica l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introducendo misure di integrazione sociale e strumenti di partecipazione degli stranieri. La nuova formulazione valorizza la collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali e le associazioni rappresentative e promuove iniziative per la diffusione delle informazioni sui diritti e sui doveri, la valorizzazione della tradizione culturale e religiosa, la formazione linguistica e la prevenzione delle discriminazioni. Sono altresì previsti l'impiego di mediatori interculturali appartenenti ad associazioni iscritte in un apposito Registro, istituito presso la Direzione generale delle politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché l'organizzazione di corsi di formazione per operatori pubblici e privati.

Il medesimo articolo ridefinisce l'Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di inclusione e di integrazione delle persone straniere, incardinato presso il CNEL, attribuendogli funzioni di studio, di programmazione e di monitoraggio nonché il compito di redigere annualmente una relazione alle Camere e al Governo.

Viene inoltre istituito un quadro di partecipazione articolato: le consulte e i *forum* regionali di competenza delle regioni e, a livello comunale, le piattaforme di partecipazione e inclusione, presiedute dal sindaco, quali sedi permanenti di dialogo, progettazione e raccordo con il citato Organismo nazionale di coordinamento e con i consigli territoriali per l'immigrazione.

Con l'inserimento del nuovo comma 12-bis nell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, si rafforza il ruolo dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discrimi-

nazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, autorizzandolo a stipulare accordi con le regioni per coordinare le azioni volte al contrasto delle discriminazioni e alla tutela dei diritti.

L'articolo 2 della proposta di legge interviene sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per adeguarne le disposizioni al nuovo assetto. L'articolo 56, integralmente sostituito, definisce la composizione e il funzionamento del citato Organismo nazionale di coordinamento, che sarà presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato e composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e degli enti locali, dell'Istituto nazionale di statistica, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Unione delle province italiane, dell'Associazione nazionale comuni italiani, delle parti sociali e del Consiglio nazionale del Terzo settore, previsto dall'articolo 58 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il CNEL assicura il funzionamento del citato Organismo nazionale di coordina-

mento avvalendosi delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

È altresì modificato l'articolo 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di rafforzare il raccordo tra i consigli territoriali per l'immigrazione, le consulte regionali e le piattaforme comunali, istituendo un sistema di comunicazione e di monitoraggio periodico (di norma semestrale) coordinato dalle prefetture.

L'articolo 2 della proposta di legge prevede, infine, che le parole: « Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie », ovunque ricorrono nel medesimo regolamento e in leggi o altri atti aventi forza di legge, siano sostituite dalle seguenti: « Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di inclusione e di integrazione delle persone straniere ».

L'articolo 3, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione della legge si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEL CNEL

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 42. — *(Misure di integrazione sociale e strumenti di partecipazione degli stranieri)* — 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, anche in collaborazione con le associazioni degli stranieri residenti in Italia, con le organizzazioni operanti stabilmente in loro favore e con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, promuovono e favoriscono:

a) le attività rivolte agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comprese iniziative di insegnamento della lingua e della cultura di origine, realizzate dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente operanti nel territorio italiano ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389;

b) la diffusione di informazioni utili al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, riguardanti in particolare i diritti, i doveri e le opportunità di integrazione e di crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri

regolarmente soggiornanti in Italia, nonché iniziative di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o xenofobe, anche mediante la raccolta, presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, di periodici e di materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la stipulazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel Registro di cui al comma 2 per l'impiego, all'interno delle proprie strutture, di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) la predisposizione, per gli operatori degli organi e degli uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione, di percorsi formativi ispirati ai principi della convivenza in una società multiculturale e della prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito, presso la Direzione generale delle politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro di cui al primo periodo le associazioni aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 53 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. L'iscrizione nel Registro di cui al primo periodo costituisce requisito necessario ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici.

3. Ferme restando le competenze attribuite alle amministrazioni dello Stato e quelle conferite alle regioni e agli enti locali, è istituito, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), l'Organismo nazionale di coordinamento per le

politiche di inclusione e di integrazione delle persone straniere, che, nell'ambito delle attribuzioni del CNEL:

a) individua, anche in collaborazione e con la partecipazione di rappresentanti delle comunità degli stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero;

b) formula proposte e pareri tecnici in materia di fabbisogni occupazionali e professionali dei lavoratori stranieri;

c) promuove studi, analisi e attività di sensibilizzazione finalizzate alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e alla diffusione delle informazioni sull'applicazione del presente testo unico;

d) predispone annualmente e trasmette alle Camere e al Governo una relazione sullo stato dell'inclusione e dell'integrazione degli stranieri, elaborata sulla base delle informazioni raccolte mediante i rapporti e il confronto con le parti sociali.

4. L'Organismo di cui al comma 3 del presente articolo opera in collaborazione con i Consigli territoriali per l'immigrazione, di cui all'articolo 3, comma 6, del presente testo unico e all'articolo 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, operanti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tramite un sistema di monitoraggio delle iniziative e sulla base delle relazioni periodiche sul livello di inclusione predisposte a livello locale.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire consulte e *forum* regionali per la partecipazione degli stranieri, competenti nelle materie di rispettiva attribuzione.

6. Presso ciascun comune è istituita una piattaforma per la partecipazione e l'inclusione degli stranieri, presieduta dal sindaco o da un suo delegato. La piattaforma è composta da rappresentanti delle associazioni di stranieri residenti nel territorio del comune iscritte nel Registro unico del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero da rappresen-

tanti designati, con metodo democratico, dalle comunità degli stranieri residenti nel territorio del comune. La piattaforma è sede di consultazione, di confronto e di dialogo operativo per la programmazione e la realizzazione di interventi a livello territoriale, volti alla rimozione degli ostacoli che limitano la piena inclusione e la partecipazione degli stranieri alle dinamiche sociali, politiche ed economiche. Le piattaforme di cui al primo periodo operano in coordinamento con l'Organismo di cui al comma 3 e con le consulte e i *forum* regionali di cui al comma 5, ove istituiti.

7. Per la partecipazione alle consulte, ai *forum* e alle piattaforme di cui ai commi 5 e 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Esse sono istituite dagli organi competenti senza nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni. Per i componenti degli organi di cui ai commi 5 e 6, che non siano dipendenti pubblici e che non siano residenti nel territorio della regione, della provincia autonoma o del comune in cui hanno sede i predetti organi, è consentito il rimborso delle eventuali spese di viaggio nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità di costituzione, funzionamento e raccordo dei Consigli territoriali per l'immigrazione, delle consulte e dei *forum* di cui al comma 5 e delle piattaforme comunali di cui al comma 6 »;

b) all'articolo 44, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. L'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, può stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordi con le regioni che hanno istituito centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale di cui al comma 12, ai fini

dell'esercizio delle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, assicurando il coordinamento a livello nazionale delle politiche di prevenzione e di contrasto delle discriminazioni ».

Art. 2.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

« Art. 56. — *(Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di inclusione e di integrazione delle persone straniere)* — 1. L'Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di inclusione e di integrazione delle persone straniere, di cui all'articolo 42, comma 3, del testo unico, opera in collegamento con i Consigli territoriali per l'immigrazione e con i centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, di cui, rispettivamente, agli articoli 3, comma 6, e 44, comma 12, del medesimo testo unico, nonché con l'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e con gli enti pubblici e privati impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e di sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza e di integrazione degli stranieri, la loro rappresentanza e la loro partecipazione alla vita pubblica.

2. L'Organismo di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o, su sua delega, da uno dei consiglieri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, ed è com-

posto da consiglieri del CNEL, da rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici nazionali aventi competenze e attribuzioni nella programmazione e nella gestione del fenomeno migratorio, da rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani, delle parti sociali nonché da rappresentanti del Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 58 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle associazioni maggiormente rappresentative degli stranieri residenti in Italia.

3. L'Organismo di cui al comma 1 si avvale di un'unità tecnica di supporto composta da personale del CNEL, di altre amministrazioni centrali e degli enti pubblici nazionali di cui al comma 2, anche in posizione di distacco.

4. Con determinazione del Presidente del CNEL, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di designazione dei componenti dell'Organismo di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni, degli enti e degli organismi in questo rappresentati nonché la disciplina in materia di organizzazione e di funzionamento del citato Organismo.

5. Il CNEL provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

b) all'articolo 57:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano in collegamento con le consulte regionali di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico, eventualmente costituite, e con le piattaforme locali di cui all'articolo 42, comma 6, del medesimo testo unico. Il

prefetto assicura il raccordo tra i Consigli territoriali e l'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del testo unico, mediante scambi informativi semestrali, ai fini di una coordinata e omogenea azione di monitoraggio e di analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati nonché di promozione dei relativi interventi »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In sede di adozione del decreto di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, delle piattaforme comunali di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico. Il prefetto assicura il raccordo tra le piattaforme di cui al primo periodo, i Consigli territoriali e l'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del testo unico ».

2. Nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e nelle leggi e negli altri atti aventi forza di legge, le parole: « Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di inclusione e di integrazione delle persone straniere ».

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



19PDL0184840